

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: fuga post incidente stradale

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 189

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 35502 del 27/09/2021

Con la sentenza citata, si è appurato che la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame del Procuratore generale ed in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro stradale, responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992, che prevede: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI."

La dinamica dell'incidente si è ricostruita rilevando che nel tratto ascendente di un cavalcavia, avveniva una violenta collisione tra gli specchietti retrovisori, lato guida, dell'auto condotta dall'imputato, procedente ad alta velocità su parte della corsia riservata alla direzione di marcia opposta, e l'auto della controparte. Lo scontro determinava la proiezione di frammenti di vetro, con ferimento delle occupanti, nell'abitacolo condotto da quest'ultima, la quale prontamente arrestava la marcia a lato della carreggiata. **L'imputato, invece, proseguiva la propria marcia.** Considerato in diritto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

È interessante il seguente passaggio giurisprudenziale: "Come già da questa Corte osservato, l'art. 189 cod. strada descrive in maniera dettagliata **il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente** comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alle specifiche situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, **l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.** Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici differenti ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà."

Altro spunto giuridico è "Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, la condotta di colui che - **in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone** - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo."

I Giudici, tenuto conto della singolare conformazione dei luoghi (tratto ascendente di un cavalcavia), la Corte territoriale osserva che il **non essersi la persona offesa fermata all'istante, dopo il sinistro, non esimeva l'imputato dal prestare la dovuta assistenza:** "se solo avesse percorso (anche a piedi) pochi metri in direzione della sommità del cavalcavia, si sarebbe reso conto che anche la vettura Golf contro cui aveva impattato si era fermata a poche decine di metri, non appena possibile, in area più sicura per la circolazione stradale".

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

Circolazione stradale: rifiuto di sottoporsi alla prova dell'etilometro

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 186

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 36548 del 08/10/2021

Con la presente sentenza, emessa in relazione al reato ascritto ex art. 186, comma 7, che prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito

con le pene di cui al comma 2, lettera c).

La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI." del Codice della Strada, per avere lo stesso conducente, dopo essere stato fermato dall'organo di polizia, alla guida di un veicolo, rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, deducendo un unico motivo, teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod.pen., l'esponente, a premessa del suo motivo di ricorso, richiama la giurisprudenza apicale di legittimità che **indica le condizioni alle quali il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici può essere dichiarato non punibile per particolare tenuità**, e ripercorre le circostanze in cui il reato veniva accertato.

È importante e si riporta per esteso, quanto scritto nella sentenza in oggetto: "che il rifiuto espresso dal conducente **ebbe breve durata in quanto l'imputato, dopo un colloquio telefonico con un suo superiore in ambito lavorativo, tornò sulla sua decisione e si dichiarò disponibile all'accertamento**, a fronte del quale però **gli operanti, ritenendo già integrato il reato, decidevano di non provvedere alla misurazione etilometrica**."

Il deducente censura la motivazione della decisione di rigetto da parte della Corte ambrosiana, che ha ritenuto che **l'istituto non potesse essere applicato al reato contestato in quanto il conducente aveva deciso di non sottoporsi all'accertamento perché a suo dire sapeva che sarebbe stato trovato positivo**, ciò che denoterebbe un certo spirito di ribellione e una scarsa resipiscenza da parte dell'imputato: motivazione che però, a giudizio del ricorrente, non si confronta con le circostanze concrete del fatto di che trattasi, nell'ambito del quale non vi è stata alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, a fronte dell'incensuratezza dell'imputato e della pena a lui applicata in corrispondenza con i minimi edittali e con concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici.

Secondo i Giudici, il ricorso è fondato.

Alla luce di tali principi, **va osservato che nella specie non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen.**

Le circostanze in cui il conducente veniva fermato sono state solo sommariamente indicate nella sentenza impugnata, che nella narrativa fa un accenno al **superamento di un semaforo rosso, senza indicazione del luogo e dell'orario della violazione, e a un'infrazione per eccesso di velocità di cui non è stata però dettagliata la gravità**; né il vuoto motivazionale sul punto è colmato dalla lettura della sentenza di primo grado, ancor più sintetica nel contestualizzare il fatto.

Peraltro, di tali circostanze - che sarebbero state tipizzanti della maggiore o minore gravità del fatto complessivamente considerato - **non vi è traccia nella specifica motivazione** resa dalla Corte ambrosiana **per giustificare il diniego della causa di non punibilità**, a fronte del fatto che certamente vi è stata la conferma di un trattamento sanzionatorio particolarmente mite (rapportato anzi ai minimi edittali, a conferma di un giudizio di non particolare gravità del fatto), tanto più che il conducente, **dopo l'iniziale rifiuto, si convinse poi a sottoporsi all'accertamento etilometrico**.

Risulta **pertanto arbitraria, oltreché contraddittoria**, la motivazione dei giudici dell'appello nell'escludere la particolare tenuità del fatto sulla base della manifestata consapevolezza, da parte del conducente, **che il controllo etilometrico ove esperito avrebbe dato esito positivo: all'evidenza ciò non comportava un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sia perché la spiegazione del rifiuto non può, di per sé, rendere più biasimevole il rifiuto stesso** (specie rispetto a chi di quest'ultimo non dia alcuna giustificazione); sia perché le conseguenze sanzionatorie del rifiuto sono identiche a quelle della violazione più grave in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera C, cod. strada). Ma, soprattutto, manca **radicalmente nella motivazione del diniego** la valutazione complessiva e contestuale del fatto che, nella richiamata giurisprudenza apicale di legittimità, è indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in discorso. Da quanto precede consegue che la sentenza **impugnata va annullata** - limitatamente alla mancata configurazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per nuovo giudizio sul punto".